

16863/2018



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Antonio Didone	Presidente
Dott. Antonio Pietro Lamorgese	Consigliere
Dott. Alberto Pazzi	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere - Rel.
Dott. Aldo Ceniccola	Consigliere

Oggetto

FALLIMENTO PEC-MA
INAMMISSIBILITA' DI DOMANDA
CONCORDATARIA EX ART. 161,
COMMA 6, L.FALL.

Ud. 31/05/2018 CC
Cron. 16863
R.G.N. 17395/2014

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 17395/2014 r.g. proposto da:

..... in liquidazione (p. iva, con sede in Milano, alla
via in persona della liquidatrice
rappresentata e difesa giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,
dall'Avvocato i, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Milano, al

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO in liquidazione (p. iva C), in persona
del curatore dott. P rappresentato e difeso, giusta procura
speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avvocato
I , presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, a

- **controricorrente** -

e

ORD.
1051
2018

florish

C. U. C. I.

deposito dello stesso; ii) non necessaria la riconvocazione dei creditori istanti per il fallimento, al fine di riproporre la loro richiesta, attesa l'avvenuta presentazione della domanda concordataria pendente la procedura prefallimentare a carico della medesima società.

3. Il primo motivo, rubricato «Violazione del D.L. n. 83/2012, convertito in L. 134/2012, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, erronea valutazione di un elemento essenziale», assume che la decisione impugnata, confermando quella del tribunale, aveva erroneamente ritenuto che, ai fini della cristallizzazione dei debiti, rilevasse il momento del deposito del ricorso ex art. 161 l.fall. invece che quello della sua iscrizione nel registro delle imprese.

3.1. Il secondo motivo, recante «Violazione dell'art. 162 Legge Fallimentare, erronea valutazione di un elemento essenziale, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto», lamenta che «il Giudice di prime cure, ritenuto improcedibile il preconcordato, contestualmente all'emissione del decreto di inammissibilità ha dichiarato, con sentenza, il fallimento della s.r.l. in liquidazione senza fissare all'uopo la prescritta udienza prefallimentare», privando l'esponente della possibilità di «presentare il concordato previsto dal secondo comma dell'art. 161 L.F.» (cfr. pag. 6-7 del ricorso).

4. Il ricorso è inammissibile, stante la sua proposizione tardiva ai sensi dell'art. 18, commi 13 e 14, l.fall..

4.1. Tale complessa disposizione prevede, infatti, la regolarità della introduzione del giudizio di cassazione ove alla notifica al reclamante, a cura della cancelleria, della sentenza di rigetto del reclamo segua, su istanza dell'impugnante, quella del ricorso per cassazione nei trenta giorni da detta notificazione.

4.1.1. Nella specie, la notificazione delle decisione oggi impugnata alla s.r.l. in liquidazione è avvenuta, come riferito da quest'ultima oltre che documentato in atti, il 17 aprile 2014, sicchè il suo odierno ricorso, il cui procedimento notificatorio è stato intrapreso il 13 giugno 2014, con



successivo perfezionamento, nei confronti delle controparti, il 16 giugno 2014, è evidentemente tardivo per inosservanza del termine suddetto.

5. Le spese di questo giudizio restano regolate dal principio di soccombenza tra le sole parti costituite, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto dopo il gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 31 maggio 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Fabrizia BARONE



4

Il Presidente

Dott. Antonio Didone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 26 GIU 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Fabrizia Barone